II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1983

che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1982

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(83/158/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

sentito il Consiglio,

I

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione, gli interventi finanziari diretti o indiretti che esso intende effettuare nel 1982 a favore dell'industria del carbon fossile, fra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione i seguenti aiuti :

	(in milioni di DM)
— nel quadro di un programma di investimenti si intende agevolare finanziariamente, attraverso la concessione di aiuti, singoli progetti di investimenti	478,4
— incentivi allo sviluppo e all'innovazione (collaudo di apparecchiatura tecnica di nuova progettazione) nell'industria del carbon fossile	67,0
— i lavoratori a giornata e a cottimo riceveranno un premio di minatore per ogni turno trascorso in sotterraneo	220,0
— aiuti per il mantenimento di scorte di sicurezza a lungo termine	143,5

considerando che gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno ;

considerando che l'aiuto agli investimenti per un importo di 478 400 000 DM, che contiene un aiuto speciale a favore di Eschweiler Bergwerksverein, dell'importo di 168 000 000 di DM, è previsto a favore di investimenti nelle miniere, cokerie, fabbriche di agglomerati e centrali di miniere ; che l'aiuto raggiunge una percentuale che sfiora il 50 % di tutti quanti gli investimenti ;

considerando che, nel quadro degli orientamenti politici comunitari per il carbone, l'aiuto agli investimenti per il 1982, diminuito del 30 % rispetto al 1981, merita un giudizio positivo in quanto favorisce la stabilizzazione a lungo termine dell'estrazione nei bacini tedeschi ; che l'aiuto è conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della decisione ;

considerando che si tratta di un intervento del tipo che obbliga il governo tedesco, conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, della decisione, a notificare alla Commissione, almeno una volta all'anno per i singoli

[1] GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.

progetti di cui è stata decisa l'esecuzione, gli obiettivi prefissi, gli investimenti che essi richiedono e gli importi degli aiuti ;

considerando che l'aiuto all'innovazione (67 000 000 di DM) deve permettere che i risultati delle ricerche possano essere trasposti quanto prima nel processo di produzione ; che l'aiuto è inferiore alle spese sostenute dalle imprese e viene concesso a progetti singoli, la cui realizzazione permette di far assegnamento a medio termine su di un utile economico tangibile nell'industria carboniera ; che finalità ed entità dell'aiuto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, della decisione ;

considerando che l'aiuto (220 000 000 di DM) accordato per finanziare i premi di minatore contribuisce alla stabilità del personale qualificato, di cui l'industria carboniera ha assolutamente bisogno per aumentare la sua produttività ; che inoltre le imprese, per le necessarie assunzioni, la formazione, l'adattamento e la stabilità del personale, si accollano un onere largamente superiore all'importo dell'aiuto per il premio di minatore ;

considerando che finalità ed entità del premio di minatore dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 8 della decisione ;

considerando che l'aiuto per il mantenimento di scorte di sicurezza a lungo termine (143 500 000 DM) rappresenta un intervento del governo tedesco destinato ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico a lungo termine ; che, a tal uopo, la Notgemeinschaft Deutscher Steinkohlenbergbau ha acquistato 10 milioni di tonnellate di carbone e di coke ; che l'aiuto previsto dal governo federale copre solo parzialmente le spese generali effettivamente sostenute per la manutenzione delle scorte ;

considerando che finalità ed entità dell'aiuto richiesto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 10 della decisione ;

II

considerando che, per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune, è necessario, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione, tener conto anche di tutte le altre misure finanziarie a favore della produzione corrente previste per il 1982 ;

considerando che, su questa base di calcolo, l'importo totale degli interventi previsti è dell'ordine di 754 800 000 ECU, vale a dire 7,97 ECU/t ; che la produzione corrente tedesca (per tonnellata) è sovvenzionata più di quella britannica e molto meno di quella francese e belga ;

considerando che, per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti a favore della produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune, si può osservare quanto segue :

— grazie alle scorte elevate di carbone e di coke non si sono registrate per il 1982 difficoltà di approvvigionamento ;

— le consegne di carbone tedesco ad altri paesi della Comunità sono diminuite nel 1982 rispetto all'anno precedente ;

— nel 1982 non si sono avute operazioni di allineamento di prezzi ;

— i prezzi tedeschi del carbone da coke e del carbone-vapore non si sono rivelati nel 1982 un aiuto indiretto ai consumatori industriali del carbone ;

— nel 1982 l'estrazione è stata razionalizzata grazie ad investimenti ;

considerando che si può quindi concludere che gli aiuti previsti per il 1982 a favore dell'industria del carbon fossile sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune ;

considerando che questa constatazione vale anche tenuto conto degli aiuti concessi alle miniere di carbone in base alla decisione 73/287/CECA ;

III

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione, la Commissione deve accertare che gli aiuti concessi vengano impiegati per gli obiettivi precisati negli articoli da 7 a 12 della suddetta decisione ; che essa dev'essere informata in particolare sull'entità e sulla ripartizione dei pagamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concedere per l'anno civile 1982 i seguenti aiuti a favore dell'industria del carbon fossile :

1. concessione di un aiuto all'investimento sino a concorrenza di 478 400 000 DM a favore delle imprese nell'industria carboniera per stimolare gli investimenti ;
2. incentivi allo sviluppo e all'innovazione a concorrenza di 67 000 000 di DM ;
3. concessione di un premio di minatore ai lavoratori a giornata e a quelli a cottimo per ogni turno lavorato in sotterraneo a concorrenza di 220 000 000 di DM complessivamente ;

4. un aiuto di 143 500 000 DM per il mantenimento di scorte di sicurezza a lungo termine.

Articolo 2

Il governo della Repubblica federale di Germania comunicherà alla Commissione, entro e comunque non oltre il 30 aprile 1983, i dati relativi agli aiuti concessi ai sensi della presente decisione, in particolare l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente